

**COMUNE DI PEIA**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**



**REGOLAMENTO SULLA CONCLUSIONE**  
**DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**  
**(IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS.MM.II.)**

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale

n. 12 del 28.04.2023

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Questo Regolamento disciplina i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, di competenza del Comune di Peia, secondo l'art. 2 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..

## **Articolo 2 - Obbligo di conclusione**

1. Qualora il procedimento consegua obbligatoriamente ad una domanda di parte, oppure debba essere iniziato d'ufficio, l'Ufficio del Comune cui il procedimento è assegnato ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Se l'ufficio ravvisa la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, conclude il procedimento con un provvedimento in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

## **Articolo 3 - Termine**

1. Tutti i procedimenti di competenza del Comune devono concludersi entro massimo 90 (novanta) giorni, salvo che la legge nazionale o regionale non preveda un termine diverso più breve o più lungo.

2. Il termine di 90 giorni non si applica al procedimento seguente, il cui termine speciale è fissato secondo l'art. 2 comma 4 della Legge n. 241/1990, tenendo conto sia della sostenibilità dei tempi da parte della struttura organizzativa dell'ente, sia della natura degli interessi pubblici tutelati, sia della particolare complessità del procedimento:

a) accertamento dei requisiti, concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana ivi inclusa la cittadinanza italiana iure sanguinis:

**termine 180 giorni**

3. I termini di conclusione non comprendono i tempi necessari per l'eventuale fase integrativa dell'efficacia del provvedimento.

## **Articolo 4 - Interruzione**

1. Nei procedimenti attivati su domanda di parte, qualora, per la predetta conclusione del procedimento, sia necessario ottenere dagli interessati ulteriore documentazione integrativa, che gli stessi potrebbero aver omesso, il termine di conclusione viene interrotto.

2. Il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento in cui gli interessati depositano la documentazione integrativa o mancante.

3. I commi precedenti si applicano salvo che la legge nazionale o regionale non preveda diversamente.

## **Articolo 5 - Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali o regionali in materia di conclusione dei procedimenti.

2. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

## **Articolo 6 - Entrata in vigore, abrogazione e pubblicità**

1. Questo Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione approvativa.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente, che siano in contrasto con il presente provvedimento.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente a tempo indeterminato, salvo eventuali modifiche.